COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA
PROV. VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 14/08/2008

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, DI STUDIO O DI RICERCA (Art. 3, comma 56 della legge 24/12/2007, n. 244) (INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

ART. 1
PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, DI STUDIO O DI RICERCA

1. L'affidamento di incarichi di consulenza, di studio o di ricerca previsto dall'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, a soggetti estranei all'amministrazione, ed in possesso di "particolare e comprovata specializzazione universitaria" è disciplinato dal presente capo. Rientrano nella fattispecie degli incarichi di consulenza, di studio o di ricerca le seguenti prestazioni:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione.

2. Il Consiglio comunale, accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nel suo interno, approva il programma per l'affidamento degli incarichi di cui al precedente comma.
3. La spesa massima annua consentita per l'affidamento degli incarichi di cui al precedente comma 1 è di Euro 15.000,00. Il suddetto limite annuo di spesa potrà essere modificato con deliberazione debitamente motivata della Giunta Comunale da inviarsi alla sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.

ART. 2
PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI – CONTENUTO

1. Il programma per il conferimento degli incarichi di consulenza, di studio o di ricerca, deve indicare:

- l'oggetto dell'incarico e relativi obiettivi;
- la durata che non può essere superiore al mandato del sindaco in carica al momento della stipula della convenzione;
- i requisiti richiesti;
- la misura del compenso da corrispondere.

2. Il conferimento degli incarichi individuali è disposto con determinazione del responsabile del servizio nel rispetto, per quanto applicabili, delle norme del presente regolamento.
3. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, sono:

a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;

persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

A R T. 3
LIMITI – CRITERI E MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Per il conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo dovranno essere osservati:
i limiti di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3;
il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
le seguenti modalità: procedura selettiva indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Servizio competente. L'Avviso di selezione dovrà contenere:
l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al programma o al progetto;
il termine e le modalità di presentazione delle domande;
i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
le modalità di selezione.
Avviso di selezione dovrà essere pubblicato per un periodo di tempo non inferiore a giorni quindici Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.
procedura selettiva è esclusa;
in tutti i casi in cui le caratteristiche della prestazione siano tali da non rendere possibile una selezione tra più soggetti ovvero la stessa può essere garantita esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente legata alla capacità, all'abilità ed all'esperienza dello stesso;
nei casi di particolare urgenza e gravità;
per incarichi individuali di durata non superiore a complessivi 60 giorni ed in relazione ai quali si preveda di corrispondere un compenso non superiore ad Euro 3.000,00.
ali casi l'incarico verrà conferito direttamente a persona di fiducia dell'Amministrazione in possesso requisiti soggettivi richiesti per la prestazione di alta professionalità.

A R T. 4
MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE

La selezione è affidata al Responsabile del Servizio, che, a sua discrezione, potrà anche avvalersi di apposita commissione dallo stesso presieduta e composta da membri interni all'ente ovvero da idonei soggetti esterni.
La selezione potrà essere effettuata mediante valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
Nell'ipotesi di selezione mediante valutazione dei titoli l'assegnazione dell'incarico avviene sulla base di un esame comparativo dei curricula e dei titoli avente la finalità di accertare la maggiore coerenza degli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
Nella seconda ipotesi di selezione la valutazione titoli sarà seguita dallo svolgimento di un colloquio finalizzato ad accertare le competenze tecnico-professsionali.
In entrambe le ipotesi si procederà ad una valutazione di congruità dell'offerta economica.
I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
titoli culturali e professionali;
esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.

decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale del Comune. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

ART. 6
INCARICHI ESCLUSI DALLA PRESENTE DISCIPLINA

Non rientrano nella fattispecie degli incarichi di consulenza, studi e ricerca quelli conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione, quali:

- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- appalti e le "esternalizzazioni" di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti ai sensi del "codice dei contratti" di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163.

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono da ritenersi abrogate tutte le norme previste nel vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
3. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 24/12/2007, n. 244, sarà trasmesso, per estratto, alla sezione regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.